

CIRCOLARE n. 01/2010

**Spett.li Clienti
Loro SEDI**

Pesaro, 04 gennaio 2010

LIMITAZIONI ALLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2009: PRIME INDICAZIONI

Riferimenti: **Art. 10, DL n. 78/2009 convertito dalla Legge n. 102/2009**

L'art. 10, DL n. 78/2009, nell'ambito della "riorganizzazione" del sistema delle compensazioni del credito IVA, ha introdotto **specifiche disposizioni applicabili dal 01 gennaio 2010** finalizzate a contrastare gli abusi nell'utilizzo della compensazione del credito nel mod. F24;

La "stretta" riguarda in particolare:

- 1. la compensazione del credito IVA annuale nel mod. F24 (c.d. compensazione "esterna") per importi superiori a € 10.000, che non può essere effettuata liberamente e comunque non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.**

Da tale disposizione si può desumere innanzitutto che la compensazione del credito IVA c.d. "interna" (IVA da IVA) non subisce limitazioni.

Considerato che il mod. IVA 2010, relativo al 2009, può essere presentato in forma autonoma dal mese di febbraio, fino al 15 marzo 2010 non sarà possibile effettuare compensazioni "esterne" utilizzando il credito IVA 2009.

- 2. la necessità di disporre di una dichiarazione IVA "certificata" circa la sussistenza di detto credito nel caso in cui la compensazione riguardi crediti IVA di ammontare superiore a € 15.000 annui;**

A tal fine, alla dichiarazione deve essere apposto il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, CAF, ecc.).

Da quanto sopra accennato preme evidenziare che:

1. in presenza di un credito IVA 2009 di importo pari o inferiore a € 10.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione;
2. in presenza di un credito IVA 2009 di importo superiore a € 10.000 dovrà essere chiarito se le limitazioni operano soltanto con riferimento all'importo che supera tale limite, ossia se, per un contribuente che dispone, ad esempio, di un credito IVA pari a € 60.000 la compensazione esterna è "libera" fino al superamento del limite di € 10.000.

In attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate i Signori Clienti che dovessero avere un CREDITO IVA 2009 SUPERIORE ad Euro 10.000,00 sono pregati di NON EFFETTUARE alcuna COMPENSAZIONE ESTERNA nei prossimi mesi, onde evitare di incorrere in sanzioni e comunque di contattare lo Studio per una più approfondita valutazione.

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

La limitazione sopra esaminata con riferimento al credito IVA superiore a € 10.000 è stata estesa anche al credito infrannuale.

Infatti, anche la compensazione dei crediti IVA trimestrali (primo, secondo e terzo trimestre), al sussistere comunque delle relative condizioni, sarà possibile effettuarla soltanto a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza (mod. IVA TR) dalla quale risulta tale credito.

Di conseguenza:

1. il credito IVA relativo al I trimestre 2010, il cui mod. IVA TR deve essere presentato (esclusivamente in via telematica) entro il 30.4.2010, sarà compensabile dal 16.5.2010;
2. il credito IVA relativo al II trimestre 2010, il cui mod. IVA TR deve essere presentato (esclusivamente in via telematica) entro il 31.7.2010, sarà compensabile dal 16.8.2010;

-
3. il credito IVA relativo al III trimestre 2010, il cui mod. IVA TR deve essere presentato (esclusivamente in via telematica) entro il 30.10.2010, sarà compensabile dal 16.11.2010.

UTILIZZO OBBLIGATORIO DEI SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In aggiunta a quanto sopra il **Legislatore** al fine di consentire un immediato monitoraggio delle compensazioni **ha previsto** che in **presenza di un credito IVA superiore ad € 10.000 annui** al contribuente è richiesto di **utilizzare obbligatoriamente i servizi telematici** che verranno messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate come **Entratel/Fisconline** (quindi NO home banking, no Remote Banking).

Lo Studio rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.